

IMPOSTE SUL REDDITO

Forfettario: l'attività verso la Srl potrebbe configurare un controllo di fatto

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 334](#) di ieri, l'Agenzia delle entrate fornisce l'ennesimo parere sulla possibilità di applicare il **regime forfettario**, così come rinnovato dalla **Legge di Stabilità 2019**.

Nel caso oggetto di analisi l'interpellante è **socio di capitale**, nella misura di 1/3, al pari degli altri 2 soci, in una **Srl** che svolge, tra l'altro, **attività di consulenza in campo assicurativo** in merito alla liquidazione dei **danni da infortunio** con esclusione delle attività peritali, con **codice Ateco** dichiarato **66.21.00**, compreso nella **sezione K**.

Il contribuente intenderebbe avviare l'attività di **procacciatore d'affari** con **codice Ateco** dichiarato **46.19.02**, compreso nella **sezione G**, usufruendo, appunto, del **regime forfettario**.

Il contribuente **precisa** altresì che:

- prevede di svolgere la **nuova attività anche a favore della Srl partecipata**, in misura comunque **non superiore al 50% dell'intero fatturato annuo**;
- la nuova attività risulterebbe **propedeutica e complementare** all'attività svolta dalla Srl partecipata;
- **non esistono patti parasociali tra i soci**, rilevando, quindi, ai fini delle decisioni assembleari, il peso di ciascun socio nel capitale sociale;
- **non ci sono rapporti di parentela tra i soci**.

Informazioni queste da ritenere necessarie per la formulazione del giudizio del Fisco, atteso che, va ricordato, a seguito delle novità introdotte dall'ultima Legge di Bilancio, **non possono applicare il regime forfettario** gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che **controllano direttamente o indirettamente** Srl, le quali esercitano **attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili** a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Affinché operi la **causa ostativa**, dunque, è necessaria la **compresenza**:

1. del **controllo diretto o indiretto** di Srl e
2. dell'esercizio da parte della stessa di **attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili** a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o

professioni.

Per la definizione di **controllo** occorre rifarsi all'[articolo 2359 cod. civ.](#), secondo cui sono considerate **società controllate**:

1. *“le società in cui un'altra società dispone della **maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria**;*
2. *le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'**influenza dominante nell'assemblea ordinaria**;*
3. *le società che sono sotto **influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa**”.*

Ai fini della verifica della sussistenza del **controllo indiretto**, si devono computare anche i voti spettanti a **persona interposta** tra cui i **familiari** di cui all'[articolo 5, comma 5, Tuir](#).

Nel caso prospettato, quindi, sembrerebbe non sussistere **alcun controllo di diritto né influenza dominante** del socio istante sulla società.

Tuttavia, afferma l'Agenzia nella Risposta di ieri, atteso *“che potrebbero essere presenti nell'anno **rapporti economici tra lo stesso e la società** di cui è socio di cui si tratta (in particolare, prospetta di **fatturare una percentuale** che potrebbe essere **fino al 50% dell'intero fatturato annuo**) ... **non è da escludere** che nel caso in esame possa essere integrato il **controllo di fatto**, qualora l'istante ponga in essere il **comportamento prospettato**, circostanza comunque che richiede un esame fattuale che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello”.*

In sostanza, a parere del Fisco, se l'**attività del socio forfettario** è svolta per **cospicua parte** verso la **Srl partecipata**, può configurarsi il **controllo di fatto**.

Per quanto riguarda la **condizione** relativa alla **riconcucibilità** delle attività, l'Agenzia fornisce, invece, un **chiarimento da apprezzare**, poiché afferma che, se l'attività svolta dall'interpellante e dalla società sono **effettivamente corrispondenti a quelle formalmente dichiarate nei codici Ateco individuati**, **non può ritenersi verificata la causa ostativa**.

Ciò ancorché, come ammesso dal contribuente, l'attività del socio risulterà **propedeutica e complementare** all'attività svolta dalla Srl partecipata. Assume dunque **rilevanza** il fatto che i codici Ateco prescelti siano riconducibili a **sezioni diverse** (si veda la [circolare AdE 9/E/2019](#)).

Se così fosse, quindi, il socio non solo può **aderire** al regime forfettario **nel 2019**, anno in cui deve essere **valutata** la presenza della **causa ostativa**, ma potrà comunque **permanervi nel 2020**.

Seminario di specializzazione

**CONVERSIONE DEL DECRETO CRESCITA, ISA
E NOVITÀ DELL'ESTATE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)